

COMUNE DI PRAMOLLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.10.2016

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e norme di riferimento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità
- Articolo 4 Trattamento dei dati personali

TITOLO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 Notificazione
- Articolo 6 Responsabile
- Articolo 7 Luoghi di installazione e persone autorizzate ad accedere ai locali
- Articolo 8 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 9 Accesso ai sistemi e password

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 11 Obblighi degli operatori
- Articolo 12 Informazioni rese al momento della raccolta

CAPO II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 13 Diritti dell'interessato

CAPO III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 14 Sicurezza dei dati
- Articolo 15 Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 16 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Articolo 17 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

CAPO IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 18 Comunicazione

TITOLO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19 Tutela

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 Modifiche regolamentari

Articolo 21 Pubblicità

Articolo 22 Norme abrogate

Articolo 23 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 24 Rinvio dinamico

Articolo 25 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

- (1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Pramollo.
- (2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08.04.2010.
- (3) Vengono inoltre osservati i principi del documento redatto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08.04.2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza” (che ha sostituito il precedente in data 29.04.2004 “Videosorveglianza – Provvedimento generale”) e della Circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 06.08.2010.

Articolo 2

Definizioni

- (1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di esse, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identifica o identificabili anche direttamente e rilevati con il trattamento delle immagini riprese mediante l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “titolare”, il Comune di Pramollo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di lavoro a tempo indeterminato al titolare e preposto del medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni i trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “interessato”, la persona fisica o giuridica, l’ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati stessi;
 - i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati stessi;

- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può esser associato ad un interessato identificato od identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 **Finalità**

- (1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Pramollo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano esser realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Articolo 4 **Trattamento dei dati personali**

- (1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza.
- (2) Le finalità istituzionali di detto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pramollo in particolare dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616, dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, dalle legge 07.03.1986, n. 65, dall’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva delle immagini presso gli uffici comunali costituisce, inoltre, strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione del personale della Polizia Municipale e delle pattuglie di altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
- (3) Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” come individuata secondo il Decreto Ministro dell’interno 05.08.2008;
 - b) a tutelare immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione comunale e a prevenire atti di vandalismo e/o danneggiamento;
 - c) a controllare particolari situazioni di degrado quali l’abbandono di rifiuti in prossimità degli ecopunti, su aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;
 - d) all’eventuale monitoraggio del traffico;
 - e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione garantendo un elevato grado di sicurezza sulle zone monitorate.
- (4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante riprese fotografiche e video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto transitanti nell’area interessata.
- (5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 della legge 20.05.1970, n. 300 “Statuto dei Lavoratori” per effettuare controlli sull’attività dei

dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

- (6) Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'invio di personale con qualifica di organo di Polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.
- (7) Le immagini riprese dalle telecamere installate ad esclusivo scopo turistico non dovranno permettere il riconoscimento delle eventuali persone riprese.

TITOLO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 Notificazione

- (1) Il Comune di Pramollo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Articolo 6 Responsabile

- (1) Il Sindaco è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera e). Con proprio decreto il Sindaco può nominare quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati un dipendente comunale (o di Enti convenzionati).
- (2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle vigenti leggi, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
- (3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- (4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
- (5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Articolo 7 Luoghi di installazione e persone autorizzate ad accedere ai locali

- (1) Nel Comune di Pramollo le telecamere vengono installate in fraz. Rue in prossimità dell'ecopunto di raccolta dei RSU. La Giunta Comunale, per le finalità di cui al precedente art. 4, comma 3, può stabilire lo spostamento e/o l'ampliamento del sistema di videosorveglianza.

- (2) Le videocamere, le macchine fotografiche ed i sistemi di immagazzinamento dei dati devono essere installati preferibilmente in luoghi pubblici o di uso pubblico e, in subordine, in luoghi di cui il Comune abbia la disponibilità.
- (3) L'accesso all'impianto di immagazzinamento dei dati, se installato in luogo privato, dovrà essere impedito ad estranei mediante l'adozione delle opportune misure di sicurezza.
- (4) L'accesso ai locali in cui sono installati i sistemi di immagazzinamento dei dati è consentito al Sindaco o suo delegato, ai dipendenti del Comune di Pramollo (o di Enti convenzionati), al responsabile del trattamento dei dati personale di cui al precedente art. 6 e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.
- (5) Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzate, per iscritto, dal responsabile del trattamento dei dati.
- (6) Possono essere autorizzati all'accesso ai locali in cui sono installati i sistemi di immagazzinamento dei dati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali di appartenenza e per scopi connessi alla finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile del trattamento dei dati.
- (7) Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- (8) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.

Articolo 8

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- (1) Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video sorveglianza, nell'ambito dei dipendenti di ruolo del Comune di Pramollo (o di Enti convenzionati).
- (2) I preposti saranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- (3) Con l'atto di nomina, ai singoli preposti, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- (4) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto utilizzo dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- (5) Nell'ambito degli incaricati, verranno designati con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia delle chiavi per l'accesso ai locali dell'impianto, delle chiavi degli armadi in cui è installato il sistema di immagazzinamento dei dati e di quelli per la conservazione delle videocassette, cd o di altro supporto informatico, nonché delle password per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 9

Accesso ai sistemi e password

- (1) L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito al Sindaco o suo delegato, al responsabile del trattamento dei dati personale di cui al precedente art. 6 e agli incaricati e preposti di cui al precedente art. 8.

- (2) Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di apposita password personale di accesso al sistema.
- (3) I sistemi dovranno essere forniti di un sistema di tracciatura degli accessi che dovrà essere conservato per la durata di un anno.

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- (1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, corretti;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo pari a quello stabilito nel successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- (2) I dati personali sono ripresi mediante le installazioni dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.
- (3) Le installazioni di cui al precedente comma 2 consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente luminosità naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario e riprese fotografiche. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini delle unità di ripresa possono essere visionate in diretta dai soggetti autorizzati mediante l'accesso al sito internet della ditta fornitrice dell'impianto. La registrazione delle immagini avviene su appositi personal computer o su schede SD "Secure Digital", siti nei pressi delle telecamere in luogo inaccessibile ai non autorizzati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini registrate sono conservate sugli appositi computer per un tempo non superiore a giorni sette successivi alla rilevazione e successivamente cancellate automaticamente dal sistema mediante sovrascrittura dei dati, anche in caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia Giudiziaria. Le immagini registrate possono essere visionate dai soggetti autorizzati mediante l'accesso al sito internet della ditta fornitrice dell'impianto.

Articolo 11

Obblighi degli operatori

- (1) L'utilizzo di telecamere e/o apparecchi fotografici è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è mai ammesso nelle proprietà private.
- (2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Sindaco.
- (3) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà la applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla vigente normativa, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12

Informazioni rese al momento della raccolta

- (1) Il Comune di Pramollo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e/o gli apparecchi fotografici sulla quale è riportata la seguente dicitura "*Comune di Pramollo – Area videosorvegliata. Immagini custodite presso il Comune di Pramollo*".
- (2) Il Comune di Pramollo, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto medesimo e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di dieci giorni mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13

Diritti dell'interessato

- (1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamento di dati che lo riguardano;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulla finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero di trenta giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non

- trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.
- (2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - (3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 - (4) Nell'esercizio dei diritti di cui la comma 1 l'interessato può delegare per iscritto o per procura scritta persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
 - (5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicata oralmente, che dovrà provvedere entro e non oltre quindici giorni.
 - (6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.

Articolo 14 Sicurezza dei dati

- (1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

Articolo 15 Cessazione del trattamento dei dati

- (1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per i fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 16 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

- (1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Articolo 17 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

- (1) La materia è regolamentata dall'art. 15 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

CAPO IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DAI DATI

Articolo 18 **Comunicazione**

- (1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pramollo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
- (2) Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- (3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TITOLO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19 **Tutela**

- (1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
- (2) In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 **Modifiche regolamentari**

- (1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, amministrativi del Garante per la Protezione dei Dati Personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

- (2) Il presente regolamento e le successive modifiche sono trasmesse al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 21 Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 22 Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 23 Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 24 Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 25 Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, della durata di 15 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.